

ALLEGATO A)

TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI NIDO D'INFANZIA esenzione iva ai sensi del D.P.R. 633/72, art. 10 – PUNTO 21) DECORRENZA: Anno educativo 2026/27 Alle tariffe di cui al presente documento sono assoggettati gli utenti dei nidi comunali e gli utenti dei nidi convenzionati accolti sulla base del rapporto convenzionale.		
---	--	--

A) CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA RETTA MENSILE

L'importo della retta mensile rapportato all'attestazione ISEE dell'utente viene così determinato:

Scaglione n.	ISEE da €.....a €.....		IMPORTO RETTA in €		
			FASCIA MASSIMA 7.30 - 17.30	FASCIA MEDIA 7.30 - 16.00	FASCIA MINIMA 7.30 - 13.30
1	da 0 (zero)	a 10.000,00	272	255	152
2	da 10.000,01	a 11.214,00	275	257	154
3	da 11.214,01	a 12.214,00	282	259	156
4	da 12.214,01	a 13.214,00	304	277	158
5	da 13.214,01	a 15.000,00	343	310	173
6	da 15.000,01	a 16.014,00	375	344	197
7	da 16.014,01	a 17.414,00	404	372	215
8	da 17.414,01	a 18.814,00	431	401	231
9	da 18.814,01	a 20.000,00	466	428	249
10	da 20.000,01	a 23.014,00	500	461	278
11	da 23.014,01	a 25.814,00	535	485	292
12	da 25.814,01	a 30.000,00	561	497	302
13	da 30.000,01	a 50.000,00	637	568	373
14	da 50.000,01	in poi	642	572	376

In caso di orario di utilizzo del nido non coincidente con uno delle tre fasce previste si applicherà una tariffa corrispondente alla fascia di frequenza minore (rispetto all'orario di utilizzo) maggiorata della tariffa oraria di cui alla tabella seguente moltiplicata per il numero di ore (o di frazioni orarie arrotondate per eccesso all'ora) interessate.

Scaglione n.	ISEE da €..... a €.....		Tariffa mensile – maggiorazione 1 ora in €
1	da 0 (zero)	a 10.000,00	26
2	da 10.000,01	a 11.214,00	27
3	da 11.214,01	a 12.214,00	28
4	da 12.214,01	a 13.214,00	30
5	da 13.214,01	a 15.000,00	34
6	da 15.000,01	a 16.014,00	37
7	da 16.014,01	a 17.414,00	40
8	da 17.414,01	a 18.814,00	42
9	da 18.814,01	a 20.000,00	45
10	da 20.000,01	a 23.014,00	49
11	da 23.014,01	a 25.814,00	52
12	da 25.814,01	a 30.000,00	56
13	da 30.000,01	a 50.000,00	63
14	da 50.000,01	in poi	65

CITTADINI NON RESIDENTI

Non fruiscono di alcuna agevolazione tariffaria, a meno che non risiedano in Comuni con i quali è stata stipulata una convenzione che stabilisce e disciplina la reciprocità di trattamento tariffario degli utenti dei servizi di nido d'infanzia da parte dei Comuni firmatari.

B) AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DELLA RETTA

1. Qualora due o più fratelli frequentino contemporaneamente i servizi di nido (eventualmente anche in nidi diversi), sulla retta relativa a ciascuno, verrà applicata una riduzione del **15%**.

2. Per ogni periodo di assenza continuativa giustificata del bambino dal nido, pari o superiore a 19 giorni di servizio (intendendosi come tali, i giorni durante i quali il nido è in funzione), la retta relativa al mese immediatamente successivo a quello dell'ultimo giorno di assenza, sarà ridotta del 50%.
3. La retta relativa al mese di luglio è dovuta in misura piena in caso di frequenza della finestra supplementare estiva di cui all'art. 11 comma 1, lett. e) n.1 e all'art 13 del vigente Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, ed in misura pari alla metà della retta mensile in caso di cessazione della frequenza al 15 luglio, (intendendosi come periodo di sospensione dal 16 al 31 luglio). La retta relativa al mese di luglio sarà dovuta in misura piena anche nel caso in cui il bambino, pur risultando iscritto alla finestra supplementare estiva, non abbia fruito della stessa per qualunque motivo.
4. Nel primo mese di frequenza del nido, coincidente di regola con quello in cui il bambino è stato ammesso a fruire del servizio, la retta mensile verrà conteggiata moltiplicando l'importo di 1/20 della stessa per il numero dei giorni lavorativi dalla data di inizio frequenza al nido.
5. Le giornate di chiusura del servizio coincidenti con le giornate lavorative ricomprese nei periodi natalizio e pasquale saranno detratte dalla retta mensile nella misura di 1/20 della retta stessa per ogni giornata.
6. Qualora il bambino frequentante non abbia potuto fruire del servizio per cause imputabili all'Amministrazione Comunale, alla retta sarà applicata una riduzione in misura pari a 1/20 del suo ammontare mensile per ogni giorno di mancata fruizione per cause imputabili all'Amministrazione.
- 6bis Nel caso di fruizione parziale o ridotta del servizio in concomitanza di assemblee sindacali o scioperi alla retta sarà applicata una riduzione in misura pari a 0,5/20 del suo ammontare mensile per ogni giorno di fruizione parziale o ridotta del servizio.
- 6 ter Per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie l'utente deve essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità, acquisita d'ufficio alla data del 15 luglio, previa autorizzazione rilasciata in sede di domanda di iscrizione.
- 6 quater **PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/27:** Le attestazioni ISEE riguardanti DSU presentate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 rimarranno valide fino al 31 dicembre 2026. L'attestazione ISEE già utilizzata per il periodo fino al 31 dicembre 2026 sarà considerata ancora valida fino al 31.07.2027.

7. Si ricorda che, pur in presenza di un ISEE in corso di validità durante la frequenza del nido, qualora si verifichi una rilevante variazione, del reddito del nucleo familiare ed una delle variazioni della situazione lavorativa previste dal Regolamento ISEE (esempio: risoluzione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, l'interessato potrà richiedere al CAF il rilascio dell'**ISEE corrente** (art. 9 DPCM 159/2013) e, comunicando i dati di quest'ultimo agli uffici comunali del servizio di nido d'infanzia, chiedere agli stessi di essere assoggettato al pagamento della tariffa prevista per la sua nuova fascia tariffaria di riferimento. Il dato ISEE così aggiornato verrà applicato dal giorno successivo a quello di ricevimento della documentazione da parte del Comune. È esclusa qualunque applicazione retroattiva delle agevolazioni tariffarie ISEE, salvo che la richiesta di pagamento della retta non sia ancora stata trasmessa.

C) RINUNCIA ALLA FREQUENZA DEL NIDO

In caso di rinuncia alla frequenza del nido, ai fini del calcolo della retta da corrispondere e/o delle eventuali riduzioni, si osservano i seguenti criteri:

- a) qualora la comunicazione scritta di rinuncia sia inoltrata con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni consecutivi, rispetto al giorno espressamente indicato sulla comunicazione stessa a partire dal quale l'utente non frequenterà più il Nido, i giorni di presenza verranno computati fino al giorno immediatamente precedente a quello indicato come "ultimo giorno di frequenza";
- b) qualora l'utente produca una comunicazione scritta di rinuncia senza il preavviso di cui alla lettera precedente, i giorni di presenza nel Nido verranno computati fino al giorno di inoltro della comunicazione, solo se quest'ultima è giustificata da gravi motivi familiari o di salute del minore; in assenza di adeguate giustificazioni verrà addebitata la retta corrispondente al n. 20 di giorni mancanti al raggiungimento del periodo di preavviso;

D) TERMINI DI PAGAMENTO E CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO DELLA RETTA

Il pagamento della retta di frequenza dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla data di richiesta del pagamento.

In caso di mancato pagamento della retta, l'utente verrà considerato moroso e verrà attivata la procedura di recupero del credito prevista dal Regolamento comunale.

La reiterata inosservanza dell'obbligo di versare la tariffa mensile, comprovata dal mancato versamento di due mensilità entro i termini prescritti comporta l'emissione di un avviso contenente il termine perentorio di 15 giorni entro il quale provvedere al pagamento, da inviarsi all'utente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o analogo mezzo di notifica. Dalla mancata regolarizzazione della posizione debitoria entro il suddetto termine, consegue la cessazione per inadempimento del rapporto contrattuale instaurato con l'utente all'atto dell'ammissione del minore al nido e quindi dell'obbligo assunto dall'Amministrazione di assicurare al bambino stesso la fruizione del servizio.

E) DATA DI INSERIMENTO E AVVIO DELLA FREQUENZA.

La data di inserimento dei minori nuovi frequentanti è stabilita in accordo con la struttura di nido, la famiglia e gli uffici comunali ed è vincolante per l'utente.

Solo per giustificati e documentati motivi la data di inserimento potrà essere modificata, previa

autorizzazione degli uffici comunali. In caso di mancato avvio della frequenza alla data stabilita tra le parti senza i giustificati e documentati motivi sopra indicati, l'utente è tenuto al pagamento della retta mensile calcolata dalla data di inserimento concordata.

